

**Gestione degli imballaggi: il  
CAC e la semplificazione delle  
procedure consortili con  
decorrenza 1.1.2020**




1°luglio 2020

## Indice

- 1. Adesione a Conai e gestione del Contributo ambientale: principali novità per il 2019 e per il 2020**
- 2. Semplificazioni delle procedure consortili**



# Guida CONAI – edizione 2020



## **ADESIONE AL CONAI**



Novità

Le imprese produttrici o utilizzatrici di imballaggi (con ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni, nell'ultimo esercizio chiuso al momento dell'adesione, fino a 500.000 euro) possono anche scegliere di **aderire al Conai attraverso l'associazione di categoria** alla quale partecipano (cosiddetta ammissione semplificata). Questa possibilità è estesa anche alle imprese agricole che, pur non essendo tenute, intendono partecipare volontariamente al Conai.



L'ammissione semplificata è sempre da intendersi nell'interesse della singola impresa, sulla quale gravano tutti gli effetti giuridici ed economici dell'ammissione al Consorzio, in particolare con riguardo al Contributo ambientale Conai: per tali adempimenti l'impresa dovrà inviare a Conai una **scheda anagrafica** con i dati identificativi ai fini delle dichiarazioni e/o delle richieste di esenzione/rimborso del Contributo Ambientale Conai.

### Scheda anagrafica ai fini delle dichiarazioni e/o delle richieste di esenzione/rimborso del Contributo Ambientale CONAI per le imprese non consorziate o aderenti in procedura semplificata

Spett.le CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi  
Via PEC: variazioni.conai@legalmail.it  
Via perla raccomandata A.P. 1 Via P. Litta 5, 20122 Milano

Denominazione/Ragione Sociale

Via/Plazza  PEC

CAP  Città  Provincia

Codice fiscale  Partita IVA

Referente per la compilazione

Tel.  Email

#### dichiara

- di essere impresa agricola ai sensi dell'art. 2135 cc e pertanto di non essere obbligata all'adesione a CONAI ai sensi dell'art. 11, comma 2, della Legge n. 154/2016;
- di essere iscritta a CONAI ai sensi dell'art. 2 comma 7 e seg., del Regolamento Consortile, in conformità al disposto dell'art. 5 comma 5 dello Statuto (procedura di "ammissione semplificata"), in qualità di:
- Produttore di imballaggi/materiali di imballaggio
  - Utilizzatore

e quindi di aderire alla seguente associazione di categoria iscritta nello specifico registro di cui all'art. 2 comma 9 del Regolamento consortile.

Email

di essere a conoscenza:

- delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettare il tutto senza riserve e condizioni;
- delle modalità e degli scopi del trattamento dei dati personali forniti e dei diritti conseguenti.  
L'Informativa ex art. 13 e 14 Regolamento generale in materia di protezione dei dati personali (GDPR) è pubblicata e visionabile sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org) - Imprese/Informativa Privacy;
- che il pagamento del Contributo Ambientale CONAI, eventualmente dovuto, dovrà avvenire sul c/c che sarà indicato da CONAI;
- che il luogo del pagamento ai sensi dell'art. 1182, comma 1, c.c. è Milano.

1. Regole di:  
- invio/compilazione da Evendite ed alle premesse non hanno superato, nell'ultimo esente di chiusura il momento dell'adesione, l'importo annuo di € 100.000;  
- appartenenza ad un'associazione di categoria iscritta al Registro tenuto da CONAI.

2. Basare una sola categoria, in funzione dell'attività prevalente esercitata.

Il sottoscritto  nella sua qualità di legale rappresentante

(o persona delegata), si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna altresì a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire.

Novità

Modalità di invio **esclusivamente on line** sia per l'adesione al CONAI sia per le successive variazioni anagrafiche con decorrenza dal **1° luglio 2020**.

Il servizio *Adesioni on line* prevede inoltre una nuova modalità di pagamento della quota consortile con carta di credito, con cui sarà possibile completare la singola adesione/variazione con il pagamento immediato scegliendo dal pop-up “tipologia di pagamento” la modalità “carta di credito” o, in alternativa, selezionando la modalità “pagamento cumulativo”.



Il servizio è fruibile attraverso il portale  
[impresainungiorno.gov.it](https://impresainungiorno.gov.it)

Per accedere: collegarsi al sito [www.conai.org](http://www.conai.org) e cliccare  
«accedi» sul banner "adesione online" a fondo pagina .



### Adesione Online

*È attivo il servizio "Adesione on line" per l'invio della domanda di adesione a Conai attraverso il portale [impresainungiorno.gov.it](https://impresainungiorno.gov.it). Inoltre, per i soli Consorziati CONAI, è possibile procedere con le variazioni anagrafiche (intervenute dopo l'adesione) o con il recesso, utilizzando il medesimo portale web. Per accedervi, occorre essere muniti della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con pin attivo oppure delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Dal 01/07/2020 tale modalità diverrà obbligatoria per l'invio delle adesioni e delle variazioni anagrafiche; per maggiori informazioni consultare [Breve\\_Guida\\_Adesione\\_Online](#).*

Accedi >



- L'adesione a CONAI comporta il versamento di una quota costituita da un **importo fisso** di **5,16 Euro** (più un **eventuale importo variabile** in relazione ai ricavi complessivi dell'impresa);
- La quota di partecipazione viene **versata soltanto una volta e può essere adeguata ogni anno a discrezione del Consorziato**;
- Le imprese che aderiscono a CONAI attraverso l'associazione di categoria mediante la procedura di ammissione semplificata **non versano la quota di partecipazione**.



## **GESTIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE**



## Il valore del CAC è determinato da CONAI per sostenere gli oneri per il raggiungimento degli obiettivi

<b>MATERIALI</b>	<b>CAC 2018 €/t</b>	<b>CAC 2019 €/t</b>	<b>CAC 2020 €/t</b>
<b>ACCIAIO</b>	8,00	3,00	3,00
<b>ALLUMINIO</b>	45,00/35,00	15,00	15,00
<b>CARTA</b>	10,00	20,00	35,00/55,00*
		Imballaggi poliaccoppiati idonei al contenimento di liquidi: 40,00	Imballaggi poliaccoppiati idonei al contenimento di liquidi: 55,00/75,00*
<b>LEGNO</b>	7,00	7,00	9,00
<b>PLASTICA</b>	Fascia A: 179,00	Fascia A: 150,00	Fascia A: 150,00
	Fascia B: 208,00	Fascia B1: 208,00	Fascia B1: 208,00
	Fascia C: 228,00	Fascia B2: 263,00	Fascia B2: 436,00
		Fascia C: 369,00	Fascia C: 546,00
<b>VETRO</b>	13,30	24,00/27,00	27,00/31,00**

\*Dal 1° giugno 2020

\*\*Dal 1° luglio 2020

## Il Contributo ambientale



## Il Contributo Ambientale - "Prima Cessione"

Il prelievo del Contributo avviene all'atto della cosiddetta "**prima cessione**", cioè al momento del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale:

- dell'imballaggio finito effettuato dall'ultimo produttore o commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore, diverso dal commerciante di imballaggi vuoti;
- del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale.

## Il Contributo Ambientale immissione nel territorio nazionale

Nei casi di immissione nel territorio nazionale di imballaggi vuoti o pieni\* provenienti da fuori di tale territorio o comunque non comportanti una "prima cessione", il Contributo Ambientale CONAI è dovuto, dichiarato e versato dall'impresa che effettua l'immissione stessa, in qualunque momento e a qualsiasi titolo abbia acquisito tali imballaggi, salvo il caso in cui tale Contributo sia già stato versato dall'impresa estera, se facoltativamente iscritta a CONAI.

*\* compresi quelli delle materie prime/semilavorati o prodotti finiti utilizzati nell'ambito della propria attività industriale, commerciale, etc.*

## **Principali novità procedurali per il 2019**



## Nuovi adempimenti per i commercianti di imballaggi vuoti

STESSI ADEMPIMENTI previsti per i **produttori di imballaggi** e per gli **importatori di imballaggi vuoti destinati alla rivendita** e, in particolare:

- a. rilasciare una specifica attestazione di esenzione dal CAC al fornitore cedente, (che sia produttore o a sua volta commerciante di imballaggi vuoti) diretta per conoscenza anche al Conai con la quale dichiarano, tra l'altro, di essere consorziati al Conai e di impegnarsi ad assolvere direttamente gli obblighi di applicazione, dichiarazione e versamento del CAC (par. 4.1.4 della Guida Conai 2018 e **modulo 6.23**, disponibile sul servizio Dichiarazioni on line e sul sito [www.conai.org](http://www.conai.org) in download documenti/modulistica );
- b. applicare il CAC con le modalità della “prima cessione” nelle fatture di vendita ai clienti-utilizzatori (diversi dai commercianti di imballaggi vuoti), esplicitando il CAC in aggiunta al prezzo di vendita degli imballaggi;
- c. dichiarare e versare il CAC al Conai sulle prime cessioni effettuate.




## Procedura agevolata per i "piccoli commercianti"

**Per agevolare i commercianti di imballaggi vuoti** che gestiscono flussi di imballaggi non rilevanti in termini di peso, Conai ha introdotto una procedura agevolata in vigore sempre dal 1° gennaio 2019.

Attraverso tale procedura facoltativa, i “piccoli commercianti” di imballaggi vuoti possono continuare a pagare il CAC ai fornitori al momento in cui acquistano gli imballaggi anziché addebitarlo in fattura ai clienti nazionali, dichiararlo e versarlo al Conai.

La procedura prevede in sintesi:

 **DEFINIZIONE DI “PICCOLO COMMERCIANTE” DI IMBALLAGGI VUOTI:** il soggetto che nell’anno precedente ha gestito flussi di imballaggi fino ad un limite di 150 tonnellate, in termini di peso, per ciascun materiale (per la plastica come somma delle tre fasce oggi previste).




🌀 **AUTOCERTIFICAZIONE UNA TANTUM:** da inviare solo a Conai per attestare lo status di “consorzio” e indicare i materiali di cui sono composti gli imballaggi sui quali intende continuare a pagare il CAC al fornitore in quanto piccolo commerciante.

In caso di autocertificazione non veritiera, il CAC sarà sempre dovuto al Conai dal commerciante di imballaggi vuoti il quale potrà richiedere lo storno del CAC al fornitore al quale lo ha erroneamente corrisposto.

**Il modulo 6.24 dichiarazione di "piccolo commerciante" per la richiesta di procedura agevolata è disponibile sul sito Conai.**



 **DICITURE DA INDICARE IN FATTURA:** il “piccolo commerciante” che opta per la procedura agevolata deve indicare nelle fatture di vendita degli imballaggi vuoti sui quali il fornitore ha già provveduto all’addebito del CAC:

***“Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto”.***

Per effetto delle modifiche introdotte allo Statuto e al Regolamento, la storica dicitura ***“Contributo ambientale Conai assolto”*** deve dunque riferirsi **esclusivamente agli imballaggi pieni.**

## Pallet in legno re-immessi al consumo

### Circolare Conai 14.6.2019

Il Consiglio di Amministrazione di CONAI del 21 novembre 2012 aveva deliberato formule agevolate di applicazione del Contributo Ambientale CONAI, che prevedevano **percentuali di abbattimento** del peso nella misura del:

- **40%** sui pallet in legno re-immessi al consumo (usati, riparati o semplicemente selezionati) da parte di operatori del settore che svolgono attività di riparazione (seppure secondaria);
- **60%** sui pallet in legno (nuovi o re-immessi al consumo) se prodotti in conformità a capitolati codificati nell'ambito di circuiti produttivi "controllati" (Circolare CONAI 10.12.2012).

Nell'ottica di agevolare ulteriormente il circuito di riutilizzo dei pallet in legno (sia nuovi sia reimmessi al consumo) conformi a capitolati codificati impiegati in circuiti produttivi controllati, **dal 1° gennaio 2019** la percentuale di abbattimento del peso da assoggettare a Contributo Ambientale è aumentata nella misura dell' **80% (quindi applicazione sul 20%)**.

Resta invariata la percentuale di abbattimento del 40% sui pallet usati re-immessi al consumo.

## Richiesta di rimborso - imballaggi per dispositivi medici/prodotti farmaceutici

Dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore un **nuovo modulo per richiedere il rimborso del Contributo sugli imballaggi primari a diretto contatto con dispositivi medici/prodotti farmaceutici** come da nuova procedura di esenzione ex-post (in aggiunta a quella ex-ante già esistente).

La nuova procedura si basa sulla possibilità di determinare a consuntivo, a fine anno, i quantitativi destinati ai flussi esenti (cioè strutture sanitarie pubbliche o private, o smaltiti con il circuito Assinde), già assoggettati a Contributo, sui quali richiedere il rimborso da presentare entro l'ultimo giorno del mese di febbraio.

Le richieste presentate con un ritardo contenuto entro i trenta giorni dalla scadenza del termine non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante.

## Procedura agevolata di regolarizzazione in 5 anni

La delibera del Cda Conai del 20 febbraio scorso prevede in sintesi:

- che l'accertamento sia limitato agli ultimi 5 anni (anziché 10) precedenti alla data di presentazione dell'autodenuncia sempre che non siano già stati avviati controlli ai sensi dell'art. 11 del Regolamento consortile;
- la possibilità di rateizzare le somme dovute al Conai (per Contributo e interessi di mora) fino a 36 mesi;

Le agevolazioni (che comunque non possono essere intese come rinuncia preventiva del Conai al CAC dovuto dall'impresa nell'ultimo decennio) operano alle seguenti condizioni e decadono automaticamente qualora venga meno anche una sola di esse:

- invio entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell'autodenuncia, delle dichiarazioni periodiche al Conai riferite ai 5 anni antecedenti alla stessa autodenuncia;
- regolare pagamento delle somme dovute al Conai a qualunque titolo.

## **Principali novità procedurali per il 2020**








## Dichiarazione periodica del Contributo

- **Produttori/Commercianti/Importatori** sono tenuti a **dichiarare** a CONAI i quantitativi di imballaggio ceduti/importati sul territorio nazionale.
- Sono previste **procedure semplificate** di dichiarazione riservate agli **importatori di merci imballate**.
- Tutte le dichiarazioni periodiche vanno effettuate entro il **20 del mese successivo al periodo di riferimento**.
- La periodicità potrà essere **annuale, trimestrale o mensile** in funzione dell'ammontare del Contributo Ambientale complessivamente dichiarato, per materiale, nell'anno precedente.

## Dichiarazione per importazione: procedura semplificata - 2020

### PROCEDURA SEMPLIFICATA per importazioni di imballaggi pieni:

- A. prodotti alimentari  **0,17%** *(dal 1° gennaio)*  
**0,18%** *(dal 1° luglio)*  
sul valore delle fatture di acquisto di merci imballate
- B. prodotti non alimentari  **0,09%**  
sul valore delle fatture di acquisto di merci imballate
- C. calcolo forfetario  **85,00 €/t** *(dal 1° gennaio)*  
**92,00 €/t** *(dal 1° luglio)*  
sul peso dei soli imballaggi delle merci
- D. calcolo forfetario sul fatturato dell'anno precedente



Novità

## Nuova procedura di dichiarazione semplificata del CAC – basata sul fatturato dell’anno precedente – riservata agli importatori di imballaggi pieni

La nuova procedura prevede la determinazione del **CAC forfetario per fasce di fatturato** riferito all’anno precedente a quello oggetto di dichiarazione e si aggiunge, come alternativa, alle altre procedure semplificate in vigore per le importazioni di imballaggi pieni:

Fatturato anno Precedente	Contributo ambientale forfetario dovuto per le importazioni di imballaggi pieni
Fino a 200.000 €	Esenzione totale
oltre 200.000 – fino a 500.000 €	253,00 €
oltre 500.000 – fino a 1.000.000 €	505,00 €
oltre 1.000.000 – fino a 1.500.000 €	758,00 €
oltre 1.500.000 – fino a 2.000.000 €	1.010,00 €

- decorrenza della nuova procedura: **a partire dalle dichiarazioni di competenza dell'anno 2020**
- termine di presentazione: **dal 1° al 30 settembre dell'anno di competenza.**  
A partire dal 1° settembre 2020, tale procedura potrà essere utilizzata anche per regolarizzare periodi pregressi per i quali siano state omesse le dichiarazioni del Contributo ambientale per importazione di merci imballate
- **riservata alle imprese con fatturato complessivo fino a 2.000.000 di Euro** nell'anno precedente a quello della dichiarazione;
- **periodo di test di almeno un anno** con possibilità di rivalutare o rimodulare la procedura stessa.



## Raddoppio delle soglie di esenzione e di quelle annuali per la periodicità delle dichiarazioni del CAC

Periodicità dichiarazioni	Soglie al 31.12.2019		Nuove soglie dall'1.1.2020	
	procedure ordinarie	procedure semplificate	procedure ordinarie	procedure semplificate
esente	fino a € 50,00	fino a € 100,00	<b>fino a € 100,00</b>	<b>fino a € 200,00</b>
annuale	oltre € 50,00 – fino a € 1.000,00	oltre € 100,00 – fino a € 1.000,00	<b>oltre € 100,00 – fino a € 2.000,00</b>	<b>oltre € 200,00 - fino a € 2.000,00</b>
trimestrale	oltre € 1.000,00 - fino a € 31.000,00		<b>oltre € 2.000,00 - fino a € 31.000,00</b>	
mensile	oltre € 31.000,00		invariata	

## Classi di dichiarazione – Periodicità

### Procedura ordinaria (moduli 6.1; 6.2; 6.10)

#### A. Esente

Novità

*Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a 100,00 Euro.*

Esenzione dall'invio della dichiarazione. Verifiche annuali rispetto al non superamento della soglia di esenzione.

#### B. Annuale

Novità

*Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a 2.000,00 Euro.*

Invio di un'unica dichiarazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

#### C. Trimestrale

*Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a 31.000,00 Euro.*

Invio di quattro dichiarazioni trimestrali (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio).

#### D. Mensile

*Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale oltre 31.000,00 Euro.*

Invio di dodici dichiarazioni mensili (entro il 20 di ogni mese).



## Classi di dichiarazione – Periodicità Procedura semplificata (modulo 6.2)

### A. Esente

Novità

*Nell'anno solare precedente,  
Contributo Ambientale complessivo  
fino a 200,00 Euro.*

Esenzione dall'invio della dichiarazione. Verifiche annuali rispetto al non superamento della soglia di esenzione.

### B. Annuale

Novità

*Nell'anno solare precedente,  
Contributo Ambientale complessivo  
fino a 2.000,00 Euro.*

Invio di un'unica dichiarazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

### C. Trimestrale

*Nell'anno solare precedente,  
Contributo Ambientale complessivo  
fino a 31.000,00 Euro.*

Invio di quattro dichiarazioni trimestrali (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio).

### D. Mensile

*Nell'anno solare precedente,  
Contributo Ambientale complessivo  
oltre 31.000,00 Euro.*

Invio di dodici dichiarazioni mensili (entro il 20 di ogni mese).

## Estensione ai produttori di imballaggi....

**... che commercializzano imballaggi a “completamento di gamma o dell’imballaggio”, in materiali diversi da quelli impiegati per la produzione, della procedura agevolata (semplificata) di applicazione e dichiarazione del CAC già riservata ai cosiddetti “piccoli commercianti” di imballaggi**

### **Premessa**

I produttori di imballaggi sono oggi tenuti ad applicare il CAC in fattura, dichiararlo e versarlo al Conai, anche per imballaggi meramente commercializzati a “completamento di gamma o dell’imballaggio”.





La nuova ipotesi di semplificazione prevede l'estensione della procedura agevolata (**facoltativa**), finora riservata ai “piccoli commercianti”, anche ai produttori di imballaggi. Questi ultimi avranno, quindi la **possibilità (non l'obbligo) di pagare il CAC direttamente ai loro fornitori.**

Tale procedura è però **limitata agli imballaggi o ai componenti di imballaggio** acquistati e commercializzati a “completamento di gamma o dell'imballaggio”, purché **in materiale differente da quello degli imballaggi oggetto di produzione.**



## Ulteriori condizioni e modalità di applicazione:

➤ Soglia per accedere alla procedura: fino a **150 tonnellate** di imballaggi, per ciascun materiale (per la plastica come somma delle fasce previste), gestiti dal produttore nell'anno precedente.

Sulle fatture emesse per gli imballaggi meramente commercializzati, sui quali è stato già pagato il CAC ai fornitori per effetto della presente procedura, il produttore dovrà indicare la **dicitura**: *“Corrispettivo comprensivo del Contributo ambientale Conai già assolto”* mentre resta ferma l'applicazione del CAC, con le modalità tipiche della cosiddetta “prima cessione”, per gli imballaggi prodotti

➤ Decorrenza della nuova procedura: **1° gennaio 2020**.



## Nuova procedura di esenzione e applicazione del CAC per i “rotoli di foglio di alluminio” e per i “rotoli di pellicola di plastica per alimenti”

### Premessa

Secondo le definizioni di legge (criterio ii dell'allegato E, punto 2 del D.lgs 152/2006) *“sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio”*.

Su tali basi, il 18 marzo 2004 Conai aveva deliberato la procedura per l'esenzione o l'applicazione del CAC per i rotoli di **foglio di alluminio**, nei termini di seguito descritti e validi dal 1° ottobre 2004 al 31 dicembre 2019:

- per i **rotoli non astucciati**, applicazione del CAC
- per i **rotoli astucciati**, esenzione o applicazione del CAC, rispettivamente per quelli ad “uso domestico” o ad “uso professionale”

Qualora i rotoli normalmente adibiti “ad uso professionale” fossero acquistati per un “uso domestico”, per l'acquirente “commerciante”, fino al 31.12.2019, è prevista una specifica esenzione tramite un'apposita autocertificazione (**mod. 6.18 Esenzione - Foglio di alluminio**)



Per tutta analogia, fino al 31.12.2019, le **stesse regole** sono **applicabili alle pellicole di plastica trasparente per alimenti**, con la conseguenza che, se adibiti esclusivamente ad uso domestico, sono esenti dal CAC. In tal caso, però, non è previsto un modulo specifico come per i fogli di alluminio e pertanto la richiesta di esenzione da inviare ai fornitori è su semplice carta intestata del cliente, con evidenza che trattasi appunto di articoli da adibire esclusivamente ad uso domestico e non ad uso professionale.



Tanto premesso, anche al fine di semplificare la procedura in vigore fino al 31.12.2019, Conai ha introdotto una nuova procedura per l'esenzione o l'applicazione del CAC per i "rotoli di foglio di alluminio" e per i "rotoli di pellicola di plastica per alimenti", i cui termini sono dettagliati di seguito:

➤ esenzione dal CAC:

- per i ROTOLI DI FOGLIO DI ALLUMINIO **fino a 50 metri**
- per i ROTOLI DI PELLICOLA DI PLASTICA **fino a 75 metri**  
(concepiti per uso domestico)

➤ applicazione del CAC:

- per i ROTOLI DI FOGLIO DI ALLUMINIO **superiori a 50 metri**
- per i ROTOLI DI PELLICOLA DI PLASTICA **superiori a 75 metri**  
(concepiti per uso professionale)



Ai fini di detta procedura:

- per **“rotoli concepiti ad uso domestico”** si intendono quei rotoli progettati per la vendita diretta al consumatore che generalmente li trova esposti “a scaffale”, senza alcuna merce all’interno
- per **“rotoli destinati ad uso professionale”** si intendono, invece, quei rotoli concepiti per essere destinati ad utilizzatori industriali o del commercio, i quali li impiegano per il confezionamento di prodotti, principalmente alimentari.



- **per entrambi gli articoli ad uso professionale** (cioè superiori a 50 e a 75 metri rispettivamente per fogli di alluminio e pellicole di plastica) resta salva la possibilità per i clienti di **richiedere l'esenzione ai fornitori** (con in copia conoscenza il Conai) **con il nuovo modulo 6.18 (che sarà reso disponibile da gennaio 2020)**, qualora gli stessi articoli siano inequivocabilmente destinati ad essere rivenduti “a scaffale” al consumatore e tale circostanza sia nota fin dal momento del loro trasferimento dal produttore (o commerciante di imballaggi vuoti) all'utilizzatore-rivenditore.





- **I fornitori (produttori e/o commercianti)** saranno a loro volta tenuti a trasmettere a Conai un **elenco riepilogativo annuale con i riferimenti dei clienti** ai quali hanno trasferito (in prima cessione) in esenzione dal CAC i rotoli superiori alle metrature sopra indicate.

La prima scadenza per la comunicazione di tali informazioni sarà il 20 gennaio 2021 con l'ultima (o l'unica) dichiarazione del 2020. Nel frattempo Conai provvederà a divulgare la modulistica dichiarativa e le relative istruzioni.



- **Restano salve le altre procedure previste per casi particolari di commercializzazione di imballaggi** qualora al momento dell'acquisto il cosiddetto “piccolo commerciante” di imballaggi vuoti (secondo la circolare Conai del 29.11.2018) non abbia ancora chiara la destinazione d'uso (domestico o professionale) dei rotoli acquistati.

In questi casi, se il “piccolo commerciante” si avvale della specifica procedura è tenuto a pagare il CAC ai fornitori in misura integrale (100%) e potrà richiedere il rimborso al Conai per la quota di rotoli (in alluminio o in plastica) sui quali non ha esercitato la rivalsa nei confronti dei clienti richiedenti l'esenzione per uso domestico. In alternativa, lo stesso “piccolo commerciante” potrà usufruire di una procedura di esenzione “ex ante” (circolare Conai del 19.12.2014) se ha la possibilità di tracciare distintamente i flussi “professionale” e “domestico”.

- decorrenza della nuova procedura: dal 1° gennaio 2020 con periodo di test di 1 anno durante il quale, fermo restando il CAC dovuto, sarà possibile rettificare eventuali errori nell'applicazione, esenzione e dichiarazione del CAC, senza incorrere in sanzioni.



## **SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE**



## Semplificazione delle procedure di applicazione, dichiarazione, versamento ed esenzione del CAC (Capitolo 8 della Guida)

Sono previste **formule agevolate di applicazione, dichiarazione e/o esenzione del Contributo Ambientale** per specifici comparti (ortofrutticolo, ceramico, grande distribuzione) o particolari tipologie o flussi di imballaggi (per esempio imballaggi riutilizzabili in un ciclo produttivo).

- 
- **Convenzioni con alcune Associazioni di categoria**
  - **Casi particolari di applicazione/esenzione del CAC**
- 

## Casi particolari e convenzioni con associazioni di categoria

- *Imballaggi primari di dispositivi medici*
- *Imballaggi primari di prodotti farmaceutici e medicinali*
- *Etichette in alluminio, carta o plastica (stampate e non)*
- *Imballaggi in sughero*
- *Foglio di alluminio – Pellicola di plastica per alimenti* **Novità**
- *Stoviglie monouso in plastica (piatti e bicchieri)*
- *«Piccoli commercianti» di imballaggi vuoti e produttori che commercializzano imballaggi in altri materiali a «a completamento di gamma o dell'imballaggio»*
- *Nastri adesivi e carte gommate*
- *Recipienti per gas di vario tipo ricaricabili e non*
- *Bombole e generatori aerosol*

- *Valvole per bombole e generatori aerosol*
- *Erogatori meccanici*
- *Cisternette multimateriali, fusti in plastica o in acciaio rigenerati e re-immessi al consumo sul territorio nazionale*
- ***Imballaggi riutilizzabili impiegati nell'ambito di un ciclo produttivo o rete commerciale***
- ***Imballaggi riutilizzabili impiegati in sistemi puntualmente controllati, certificati/verificabili (tipo noleggio) o comunque in circuiti chiusi: ad esempio, casse/cestelli in plastica, pallet in plastica o in legno, bottiglie in vetro***
- ***Pallet in legno re-immessi al consumo (usati, riparati o semplicemente selezionati)***
- ***Pallet in legno (nuovi o reimmessi al consumo) prodotti in conformità a capitolati codificati, impiegati in circuiti controllati (tipo pallet EPAL)***

- *Rotoli, tubi, cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile*
- *Capsule svuotabili per sistemi erogatori di bevande*
- *Articoli classificabili contestualmente imballaggio e non imballaggio, del tipo vasi da fiori, grucce per indumenti, capsule per sistemi erogatori di bevande, pizzi per torte, ecc.*
- *Imballaggi pieni importati ed esportati da parte di aziende "esportatrici nette"*
- *Borse riutilizzabili (cd. cabas) e borse carrello per supermercato*
- *Pellicole di supporto di etichette autoadesive*
- *Imballaggi oggetto di particolari procedure, previste da specifiche convenzioni riguardanti i seguenti settori di interesse:*
  - a) Settore ortofrutticolo*
  - b) Settore ceramico*
  - c) Distribuzione*



**Grazie per l'attenzione**

